



Città di Modica

DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO COMUNALE

Data 19.02.2020

Sessione ORDINARIA

Atto N. 14

OGGETTO:Razionalizzazione periodica ex art.20 del D.Lgs 19/08/2016 n.175 e s.m.i. delle partecipazioni societarie possedute e relative determinazioni.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi Mercoledì 19.02.2020 alle ore 20,18

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	X		Spadaro Angelo	X	
Floridia Rita	X		Scapellato Daniele	X	
Civello Giorgio	X		Covato Giammarco	X	
Caruso Giuseppe Massimo	X		Sanmito Margherita		X
Di Rosa Antonino	X		Carpentieri Girolamo		X
Covato Giovanni Piero	X		Cavallino Vincenzo	X	
Ingarao Lucia	X		Castello Ivana	X	
Puglisi Ludovica		X	Spadaro Giovanni	X	
Giannone Lorenzo		X	Agosta Filippo		X
Ruffino Ippolito	X		Medica Marcello	X	
Belluardo Giorgio		X	Di Rosa Stefano	X	
Alecci Giovanni	X		Poidomani Salvatore	X	

Presenti: 18 Assenti: 6

Assiste la seduta il Vice Segretario Generale Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I^a convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017);
- ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Dato atto che, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., è obbligo delle amministrazioni pubbliche effettuare, annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento una revisione periodica delle proprie partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, predisponendo ove ricorrano i presupposti, di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che:

- il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 26 del 30.01.2018 e n° 124 del 27.12.18 ha deliberato ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in merito alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Modica alla data del 31.12.2016 e alla data del 31.12.2017;
- in virtù del decreto di cui sopra, come si evince dall'art. 27 comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016, è necessario provvedere, entro il 31.12.2019, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune di Modica al 31.12.2018;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria ma anche in quella periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza ad esternalizzare servizi e, comunque, a mantenere in essere partecipazioni societarie;
- fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P.;
 - ✓ ovvero al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato art. 4, comma 3, del T.U.S.P.

Rilevato che:

- la norma prescrive che le partecipazioni detenute in società, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, devono essere alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2;

- per provvedere alla revisione ordinaria "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", da effettuarsi entro il 31.12.19, il Comune deve attuare con proprio provvedimento, un'analisi delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette con riferimento al 31.12.2018, stabilendo quali siano le società che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia devono essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) Partecipazioni societarie non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1- 2- 3 T.U.S.P.;
 - b) Società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P.;
 - c) Società che ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2 T.U.S.P., ovvero:
 - partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Considerato che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Modica, con particolare riguardo, all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzioni;

Tenuto conto del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Modica anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

Atteso che:

- i provvedimenti, di cui all'art. 20, commi 1 e 2, adottati entro il 31 dicembre di ogni anno devono essere trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti;
- in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura individuata di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;
- il predetto art. 20, al comma 7, prevede che la mancata adozione degli atti, di cui ai commi 1 e 4, da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione e il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

Dato atto che:

- a seguito della revisione straordinaria (ex art. 24 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 23.09.2016, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 30.01.18 e delle revisioni ordinarie (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 31.12.2016 e al 31.12.2017, giuste Delibere del Consiglio Comunale n° 26 del 30.01.18 e n° 124 del 27.12.2018, la Società partecipata "So. Svi. s.r.l." è stata posta in "alienazione" mentre le società il "Distretto Turistico del SUD-EST S.C.R.L." e il "Consorzio per le Autostrade Siciliane S.p.A. (CAS)" sono state poste in "cessione" e per dette società si è dato inizio alle procedure amministrative di "alienazione" - "cessione";
- nella revisione ordinaria (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) detenute dal Comune di Modica al 31.12.2017, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 124 del 27.12.18, fra le società partecipate dell'Ente era stata inserita la Società consortile a responsabilità limitata denominata "Gruppo Azione Locale Terra Barocca s.c.a.r.l.";
- la Legge di Bilancio n° 145/2018 – art 1, commi 721-724 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato la disciplina delle società partecipate delle amministrazioni pubbliche al fine di attenuare taluni obblighi previsti dal Testo Unico approvato con il decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, i commi 722 e 724 ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma della società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale inclusi i gruppi LEADER;

Viste le linee guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro del MEF e dalla Corte dei Conti a supporto della revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del TUSP con le quali viene predisposto un modello del provvedimento da adottare e le schede per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni;

Fatto presente che, come da comunicazione del Dipartimento del Tesoro l'adempimento di ricognizione annuale delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del TUSP si integra con il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti; svolta dal Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Tenuto conto:

- che l'analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni detenute effettuata dal Responsabile competente, secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica, allegata alla presente delibera per costituire parte integrante e sostanziale;
- degli atti istruttori ed in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, così come rappresentate nella Relazione Tecnica allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, aventi ad oggetto le seguenti società, così come individuate dal combinato disposto degli art. 1e2 del D.Lgs. 175/2016 – presenti al 31.12.2018:
 1. Terre della Contea S.C.a.R.L.
 2. ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione
 3. S.R.R. - Servizio Rifiuti ATO 7 Rg
 4. Multiservizi s.r.l. in liquidazione
 5. Servizi per Modica s.r.l.
 6. Società A.T.O. Idrico -Ambito Territoriale Integrato - Ragusa in liquidazione;

UDITO IL DIBATTITO CONSILIARE

Relazione L'Assessore Aiello: il 30 dicembre 2019 la Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Settore IX ha approvato la razionalizzazione periodica degli Organismi e Società Partecipate del Comune di Modica ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175 /2016; la deliberazione ha avuto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti; alla proposta è stata allegata la relazione laddove vengono riportate tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Modica e anche lo stato in cui si trovano le Società e gli Organismi Partecipati; con riferimento alle Società e agli Organismi Partecipati, sono presenti la Società Consortile Terra della Contea, l'ATO Ragusa Ambiente SPA, il Servizio Rifiuti ATO 7 Ragusa, la Multiservizi srl, la Servizi per Modica srl e l'ATO idrico Ragusa; in ordine a queste partecipazioni gli Organismi e le Società risultano in liquidazione una buona parte, quasi tutti, escludendo soltanto la Servizi per Modica; infatti Terra della Contea è già in liquidazione dal 2011, l'ATO Ragusa Ambiente, la Multiservizi e l'ATO idrico sono in liquidazione; per quanto riguarda il Servizio Rifiuti ATO 7 Ragusa è disciplinata a livello regionale, si occupa dell'attività del servizio rifiuti e quindi è una società che deve essere mantenuta; la Servizi per Modica così come è riportato nelle singole schede, è stata oggetto del piano di razionalizzazione, e al 31 dicembre 2018 non ha provveduto ancora all'approvazione del bilancio; pertanto in attesa che venga approvato il bilancio in atto la partecipazione viene mantenuta.

La Consigliera Castello rileva che la razionalizzazione periodica ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175 impone che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi precedentemente fissati avvenga entro il 31 dicembre; ma ciò non è stato fatto perché si è a febbraio 2019, e sarà approvata dalla maggioranza stasera con sensibile ritardo con tutto ciò che ne consegue; perché l'articolo 20 al comma 7 prevede che la mancata adozione degli atti di cui ai commi 1 e 4 da parte degli Enti locali entro i termini di legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 5 mila ad un massimo di 500 mila euro, ci sono delle responsabilità; non si può dire che la Giunta l'ha approvata entro i termini, perché è un atto di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000; la Consigliera rileva che non si dovrebbe verificare quello che si è verificato con il piano di riequilibrio; siccome non sono stati rispettati i termini di scadenza, l'Assessore ha fatto presente che la Giunta l'ha approvato in tempo; ma come tutto ciò che compete esclusivamente al Consiglio, è il Consiglio che deve adottarlo entro i termini di legge previsti; la Consigliera non comprende perché questo lavoro non è stato fatto prima; l'altra osservazione riguarda ad esempio la SPM: la Consigliera evidenzia che il senso della revisione periodica è quello di capire se nell'anno di riferimento sono stati raggiunti gli obiettivi che l'Ente aveva stabilito con la delibera 69 del 31 marzo 2015, citata sia nella revisione straordinaria delle partecipate, si riferisce alla delibera 124 che è relativa alla razionalizzazione dell'anno 2017 e si riferisce anche alla delibera 26 che fa riferimento al 2016; poiché ne nel 2016, ne nel 2017 sono stati realizzati gli obiettivi riportati nella deliberazione n. 69, la Consigliera chiede all'Assessore se nel 2018 sono stati realizzati gli obiettivi, e chiede di illustrare gli obiettivi di partenza ed effettivamente la differenza che c'è tra il 2016, il 2017 e il 2018 e l'obiettivo che avrebbe dovuto raggiungere relativamente alla SPM per il 2016, il 2017 e per il 2018; cosa non è stato raggiunto nel 2016 e nel 2017 e cosa si è fatto nel 2018 rispetto al 2016 e 2017; la Corte dei Conti vuole sapere quello che è stato fatto nel 2018 rispetto a una delibera di partenza in cui vi erano degli obiettivi che non sono stati raggiunti ne nel 2016 e ne nel 2017; chiede sulle consulenze a quanto ammontavano nel 2015, rispetto al 2015 cosa è stato registrato nel 2016, nel 2017 e nel

2018, cioè bisogna raffrontare i dati, perché in questo prospetto non si evince nulla; chiede di quanto è stato ridotto il costo del personale; si dice solo quello che si farà, è un atto incompleto perché la Consigliera si aspettava un prospetto riepilogativo con una riduzione dei costi nelle voci riportate nella delibera originaria, quella del 2015 che tra l'altro non è stata rispettata né nel 2016 e né nel 2017; quindi dire le cose con chiarezza per mettere i Consiglieri Comunali nelle condizioni di poter votare un atto con coscienza, essere quindi chiari su quello che è stato raggiunto e su quello che non è stato raggiunto.

Il Consigliere Cavallino è stranito dalla relazione dell'Assessore ma anche dal fatto che non c'è il bilancio della SPM del 2018; questo atto serve perché la Corte dei Conti deve monitorare le società partecipate per capire se sono stati mantenuti gli impegni presi all'interno del piano di riequilibrio; allora le ipotesi sono 2: o non si è voluto portare il bilancio proprio per non evidenziare quello che non è stato raggiunto, o bisognerebbe chiedere all'amministratore della società perché non ha portato il bilancio del 2018; oggi si deve votare un atto senza avere il bilancio del 2018 di questa società; cosa ha fatto, come ha speso i soldi e per di più i lavoratori devono ancora usufruire 3, 4, 5 mensilità; si aspettava provvedimenti pesanti all'amministratore della società; rileva come si fa a votare l'atto senza il bilancio del 2018.

L'Assessore Aiello precisa di non avere detto che è stato approvato nei termini, che è stata approvata la razionalizzazione, che la Giunta l'ha approvato e che è tutto a posto, perché se si riteneva che era un atto che fosse di competenza della Giunta, non si sarebbe stasera in aula per approvarlo; il Collegio dei revisori ha rilasciato il parere il 22 gennaio con nota prot. n. 3792; la norma stabilisce all'articolo 20 che deve essere approvato, il comma 7, la mancata adozione degli atti, non la mancata adozione dell'atto entro il termine perentorio, non c'è scritto nella norma; quindi si può ancora approvarlo; quest'atto deve essere trasmesso su piattaforma MEF come sono stati trasmessi gli altri atti, piattaforma che ancora peraltro non è ancora aperta, quindi si è nei termini per l'approvazione; oggi l'articolo 20 dice che l'Amministrazione, il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare un atto per verificare che ci siano i presupposti stabiliti e definiti all'articolo 4 e 5 del Testo Unico; pertanto la verifica è in ordine ai presupposti, non ai risultati conseguiti dalle società; sono state analizzate le società per capire in che situazione si trovano, tutto quanto richiesto che sono le schede tecniche, perché questi stessi dati che si trovano nelle schede tecniche vengono immessi su piattaforma MEF e già è stato fatto l'anno scorso; la dottoressa Di Rosa in qualità di Responsabile del settore ha immesso i dati su piattaforma MEF per la razionalizzazione approvata l'anno precedente, il MEF ha acquisito i dati, non ha fatto alcun rilievo; quindi la razionalizzazione riguarda le disposizioni contenute nel Testo Unico; altra cosa poi è quella che è stata l'approvazione del piano di razionalizzazione etc; ribadisce che si è alla seconda esperienza, e che il Ministero l'ha approvata l'anno precedente senza rilievi; rivolgendosi al Consigliere Cavallino, in sede di commissione, l'Assessore Aiello precisa di avere detto di riportare il dato di fatto, se il bilancio non è approvato non si può dire che il bilancio è approvato; ma si è anche detto che il bilancio 2018 doveva essere approvato entro il termine del 30 giugno 2019; il 30 giugno 2019 la SPM non ha approvato il bilancio tant'è che si è immediatamente provveduto a razionalizzare la società e i servizi ad essa affidati con delibera di Consiglio di dicembre; questa è la risposta che l'Assessore ha dato; peraltro anche questo bilancio non approvato del 2018 non inficia l'atto che va in approvazione oggi, ma si devono riportare al Ministero le situazioni di fatto; si può fare la razionalizzazione perché il testo unico non prevede che in caso di mancata approvazione di bilancio, non possa essere approvata la razionalizzazione, sono 2 cose diverse; così come il bilancio consolidato, anche se non c'è stato il bilancio approvato, il Testo Unico stabilisce che bisogna

avere le situazioni contabili per procedere nell'elaborazione del bilancio consolidato, cosa che ha fatto pervenire la SPM, non c'era il bilancio approvato, ma c'era la situazione contabile con i risultati patrimoniali ed economici; questo dispone la norma e questo è stato attuato.

La Consigliera Castello risponde all'Assessore Aiello leggendo l'articolo 20 comma 4: *"entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano evidenziando i risultati conseguiti trasmettendo alla struttura di cui all'articolo 15 alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5"*; quindi c'è un piano di razionalizzazione iniziale che prevede il raggiungimento di obiettivi; si deve riportare il risultato, lo dice la legge; la Consigliera chiede sia messo a verbale che ciò che dice l'Assessore non è vero e che l'intervento della Consigliera sia trasmesso alla Corte e alla Procura della Corte dei Conti; ogni anno si riportano gli obiettivi, tant'è vero che nelle 2 precedenti deliberazioni, quelle relative alla razionalizzazione del 2016 e del 2017, proprio perché gli obiettivi sono irrilevanti, l'Assessore Aiello scrive relativamente alla SPM: *"purtroppo per il 2016 non sono stati raggiunti gli obiettivi previsti nella delibera 2015"*; non solo lo scrive, continua la Consigliera Castello, lo riporta nel 2017, quindi non è una razionalizzazione che ogni anno si programma, o meglio ogni anno si programma una razionalizzazione o una economia di spesa se nell'anno precedente, quello precedente ancora, non si è ottenuto il risultato previsto; allora si deve rimodulare per allinearsi alla delibera originaria, non è d'accordo su quello che dice l'Assessore Aiello; per quanto riguarda la sanzione, la razionalizzazione periodica deve essere obbligatoriamente approvata per legge entro il 31 dicembre dell'anno successivo, e quindi si è fuori dal termine; ci sono dei termini di legge che vanno rispettati, pena sanzione; nel piano di riequilibrio si è verificata la stessa cosa, c'era la data, l'Assessore non l'ha rispettata, è stata avviata la procedura del dissesto, è stato vinto il ricorso etc.; la Consigliera Castello non condivide quanto detto dall'Assessore Aiello, e chiede di avere un parere da parte della Corte dei Conti, dalla Procura, ed è per questo che chiede di inviare quanto dalla Consigliera dichiarato e messo a verbale, alla Procura e alla Corte.

Il Sindaco rileva che ogni volta che si fanno provvedimenti che siano completamente diversi l'uno dall'altro, nell'approvazione, il dibattito diventa sempre lo stesso argomento, senza distinguere che si è nel momento in cui si parla di atti finanziari, rispetto al bilancio, rispetto ad atti burocratici, amministrativi; si fa confusione rispetto agli atti che vengono predisposti dai dirigenti, dagli atti che vengono predisposti dagli uffici, dagli atti che contengono i pareri, la Giunta li approva sui pareri resi, sulla regolarità degli atti, e poi vengono portati in Consiglio con il parere di tutti gli organi competenti che devono controllare gli atti; cioè non sono atti redatti né dall'Assessore, né dall'Amministrazione, né dai Consiglieri, pertanto si deve dire la realtà dei fatti e quella che è la procedura, l'Amministrazione da atti di indirizzo; relativamente al punto si sta facendo un monitoraggio sulle società partecipate; nel mese di ottobre è stato fatto un atto sulla riorganizzazione di quelli che erano i servizi delle società e di andare ad individuare la nascita di 2 società che distintamente organizzano dei servizi; i 60 giorni sono trascorsi, nessuna osservazione è arrivata in merito, sono trascorsi ulteriori 60 giorni e fino ad oggi non sono arrivati rilievi, quindi si continuerà ad andare avanti rispetto all'atto che è stato approvato dalla maggioranza sulla costituzione delle altre 2 società; rivolgendosi al Consigliere Cavallino il Sindaco ricorda che la società quando è nata, era costituita con 120 dipendenti con un costo di 4 milioni e mezzo, e poi quando si è approvato il piano di riequilibrio si è portato al 31 dicembre a 2 milioni e due; oggi si deve dire che sulla razionalizzazione si sono spesi 2 milioni di euro, si è lottato per garantire la piena occupazione a tutti i dipendenti; il Sindaco evidenzia che c'era un atto che prevedeva il

licenziamento per 38 dipendenti, invita quindi a non sindacare su cose che ha fatto questa Amministrazione rispetto a quello che era stato fatto prima; prima si era votato un piano di riequilibrio, da 4 milioni e mezzo si è passati ad 2 milioni e due, si era deciso che il 50% dei lavoratori doveva essere licenziato, si era fatto un atto che prevedeva il licenziamento per 38 persone, lasciando alle altre amministrazioni il fatto di riportarle all'interno della società; ricorda che oggi si è fatto un percorso, dando atto che nessuno è stato licenziato e che quello che aveva deciso tanti anni fa un'altra Amministrazione, questa Amministrazione l'ha scongiurato; il Sindaco ringrazia la dottoressa Di Rosa per il lavoro svolto perché ha dato la possibilità di avere oggi un atto da potere votare e approvare ed essere in linea con quelle che sono le indicazioni da parte del Governo e da parte delle leggi vigenti; si sta facendo quello che la legge prescrive.

Il Consigliere Cavallino per dichiarazione di voto annuncia il suo voto contrario; non si ritiene soddisfatto di quanto detto dall'Assessore; precisa di non avere detto che l'atto è illegittimo; esprime dubbi sul fatto che manca il bilancio visto che questi atti vengono fatti per monitorare le società; in merito a quanto detto dal Sindaco rileva che si sono risparmiate le somme esternalizzando tutti i servizi, ma il fatto grave è che anche il Sindaco ha voluto bypassare la questione in merito al bilancio; la città deve sapere che si vota un atto per non ricreare le società partecipate, però la SPM non ha il bilancio approvato.

Non essendoci altri interventi si procede alla votazione della delibera.

Visti:

- La L.R. n. 48/91;
- l'art. 12 della L.R.n.44/91
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull' ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003;
- la determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n.1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018 e n. 1314 del 28.05.2019 di conferma della nomina a Responsabile P.O. del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana", e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;
- l' O.R.E.L. vigente in Sicilia;
- ritenute le proprie competenze;
- la deliberazione di G. C. n. 317 del 30 dicembre 2019, esecutiva;
- la proposta di delibera che si allega al presente atto;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n. 5 del 22.01.2020 , acquisito al prot. n 3792 di pari data;
- il parere favorevole della 3^a Commissione consiliare, reso in data 06.02.2020 prot. n. 7256;

Con voti espressi nei modi di legge, la cui risultanza è di seguito trascritta:

PRESENTI E VOTANTI: 17

VOTI FAVOREVOLI	12	(Florida, Civello, Caruso, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Ingarao, Ruffino, Alecci, Spadaro Angelo, Scapellato, Covato Gianmarco, Di Rosa Stefano)
VOTI CONTRARI	4	(Cavallino, Castello, Spadaro Giovanni, Poidomani)
ASTENUTI	1	(Medica)

DELIBERA

1. Di prendere atto e approvare la relazione tecnica, "allegato A", alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, contenente la revisione ordinaria "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", da effettuarsi entro il 31.12.19, delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Modica alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
2. Di dare atto che:
 - l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. E) D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 T.U.S.P.;
3. Di dare mandato al Responsabile P.O. del IX Settore di effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione ordinaria in apposita sezione dell'applicativo Partecipate del Dipartimento del Tesoro (<https://partecipate.mim.gov.it>);
4. Di demandare all'Ufficio Gestione atti Amministrativi la pubblicazione del presente provvedimento:
 - sul sito web dell'Ente, nei modi di legge per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 23;
 - in Amministrazione Trasparente – Sezione "Enti Controllati" – Sottosezione "Società Partecipate".

Indi il Consiglio, con successiva e separata votazione, resa ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. attesa l'urgenza di procedere a quanto sopra riportato nell'interesse dell'Ente, ed il cui esito è di seguito riportato:

PRESENTI E VOTANTI: 18

VOTI FAVOREVOLI 13 (Minioto, Florida, Civello, Caruso, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Ingarò, Ruffino, Alecci, Spadaro Angelo, Scapellato, Covato Gianmarco, Di Rosa Stefano)

VOTI CONTRARI 3 (Castello, Spadaro Giovanni, Poidomani)

ASTENUTI 2 (Cavallino, Medica)

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela Minioto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Cons. Florida Rita

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giorgio Pable Di Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Vice Segretario Generale

Il sottoscritto _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 21 FEB. 2020 al 7 MAR. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Vice Segretario Generale



Città di Modica

DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO COMUNALE

Data _____

Atto N. _____

OGGETTO: Razionalizzazione periodica ex art.20 del D.Lgs 19/08/2016 n.175 e s.m.i. delle partecipazioni societarie possedute e relative determinazioni.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi _____ alle ore _____

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela			Spadaro Angelo		
Floridia Rita			Scapellato Daniele		
Civello Giorgio			Covato Giammarco		
Caruso Giuseppe Massimo			Sammito Margherita		
Di Rosà Antonino			Carpentieri Girolamo		
Covato Giovanni Piero			Cavallino Vincenzo		
Ingarao Lucia			Castello Ivana		
Puglisi Ludovica			Spadaro Giovanni		
Giannone Lorenzo			Agosta Filippo		
Ruffino Ippolito			Medica Marcello		
Belluardo Giorgio			Di Rosa Stefano		
Alecci Giovanni			Poidomani Salvatore		

Presenti: _____ Assenti : _____

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I^a convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
con deliberazione n. 317 del 30 dicembre 2019, esecutiva,
propone al Consiglio comunale l'adozione della seguente deliberazione

Considerato che:

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017);
- ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Dato atto che, a norma dell'art. 20 del D.L.gs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., è obbligo delle amministrazioni pubbliche effettuare, annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento una revisione periodica delle proprie partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, predisponendo ove ricorrano i presupposti, di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che:

- il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 26 del 30.01.2018 e n° 124 del 27.12.18 ha deliberato ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in merito alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Modica alla data del 31.12.2016 e alla data del 31.12.2017;
- in virtù del decreto di cui sopra, come si evince dall'art. 27 comma 11 del D.L.gs. n. 175/2016, è necessario provvedere, entro il 31.12.2019, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune di Modica al 31.12.2018;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria ma anche in quella periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza ad esternalizzare servizi e, comunque, a mantenere in essere partecipazioni societarie;
- fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P.;
 - ✓ ovvero al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato art. 4, comma 3, del T.U.S.P.

Rilevato che:

- la norma prescrive che le partecipazioni detenute in società, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, devono essere alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2;

- per provvedere alla revisione ordinaria "*razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", da effettuarsi entro il 31.12.19, il Comune deve attuare con proprio provvedimento, un'analisi delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette con riferimento al 31.12.2018, stabilendo quali siano le società che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia devono essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) Partecipazioni societarie non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1-2-3 T.U.S.P.;
 - b) Società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P.;
 - c) Società che ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2 T.U.S.P., ovvero:
 - partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Considerato che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Modica, con particolare riguardo, all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzioni;

Tenuto conto del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Modica anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

Atteso che:

- i provvedimenti, di cui all'art. 20, commi 1 e 2, adottati entro il 31 dicembre di ogni anno devono essere trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti;
- in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura individuata di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;
- il predetto art. 20, al comma 7, prevede che la mancata adozione degli atti, di cui ai commi 1 e 4, da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione e il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

Dato atto che:

- a seguito della revisione straordinaria (ex art. 24 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 23.09.2016, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 30.01.18 e delle revisioni ordinarie (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 31.12.2016 e al 31.12.2017, giuste Delibere

del Consiglio Comunale n° 26 del 30.01.18 e n° 124 del 27.12.2018, la Società partecipata "So. Svi. s.r.l." è stata posta in "alienazione" mentre le società il "Distretto Turistico del SUD-EST S.C.R.L." e il "Consorzio per le Autostrade Siciliane S.p.A. (CAS)" sono state poste in "cessione" e per dette società si è dato inizio alle procedure amministrative di "alienazione" - "cessione";

- nella revisione ordinaria (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) detenute dal Comune di Modica al 31.12.2017, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 124 del 27.12.18, fra le società partecipate dell'Ente era stata inserita la Società consortile a responsabilità limitata denominata "Gruppo Azione Locale Terra Barocca s.c.a.r.l." ;
- la Legge di Bilancio n° 145/2018 – art 1, commi 721-724 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato la disciplina delle società partecipate delle amministrazioni pubbliche al fine di attenuare taluni obblighi previsti dal Testo Unico approvato con il decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, i commi 722 e 724 ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma della società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale inclusi i gruppi LEADER;

Viste le linee guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro del MEF e dalla Corte dei Conti a supporto della revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del TUSP con le quali viene predisposto un modello del provvedimento da adottare e le schede per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni;

Fatto presente che, come da comunicazione del Dipartimento del Tesoro l'adempimento di ricognizione annuale delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del TUSP si integra con il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti, svolta dal Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Tenuto conto:

- che l'analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni detenute effettuata dal Responsabile competente, secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica, allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;
- degli atti istruttori ed in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, così come rappresentate nella Relazione Tecnica allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, aventi ad oggetto le seguenti società, così come individuate dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 - presenti al 31.12.2018:

1. Terre della Contea S.C.a.R.L.
2. ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione
3. S.R.R. - Servizio Rifiuti ATO 7 Rg
4. Multiservizi s.r.l. in liquidazione
5. Servizi per Modica s.r.l.
6. Società A.T.O . Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa in liquidazione

Visti:

- la L.R. n. 48/91;
- l'art. 12 della L.R. n. 44/91
- il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003;
- la determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n.1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018 e n. 1314 del 28.05.2019 di

conferma della nomina a Responsabile P.O. del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana", e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;

- l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;
- Ritenute le proprie competenze

Visti:

- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n. ____ del _____, acquisito al prot. n. ____ del _____;
- il parere della Commissione consiliare reso in data _____;

Con voti..... espressi nei modi di legge;

PROPONE


1. Di prendere atto e approvare la relazione tecnica, "allegato A", alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, contenente la revisione ordinaria "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", da effettuarsi entro il 31.12.19, delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Modica alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
2. Di dare atto che:
 - l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. E) D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 T.U.S.P.;
 - la presente deliberazione verrà trasmessa al Consiglio Comunale corredata dal parere espresso dall'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art.239, c.1 lett.b), n.3) D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
3. Di dare mandato al Responsabile P.O. del IX Settore di effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione ordinaria in apposita sezione dell'applicativo Partecipate del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro,mef,gov.it>)
4. Di demandare all'Ufficio Gestione atti Amministrativi la pubblicazione del presente provvedimento:
 - sul sito web dell'Ente, nei modi di legge per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 23;
 - in Amministrazione Trasparente -- Sezione "Enti Controllati" -- Sottosezione "Società Partecipate";
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, co.4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. attesa l'urgenza di procedere a quanto sopra riportato nell'interesse dell'Ente.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole/sfavorevole

Modica, li 30.12.2018

Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole

Modica, li 30.12.2018

Il Responsabile del Settore Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal _____ al _____, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale



RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

Allegato A



MU

INDICE

Pag. 3 - 4 - 5

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2. PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DEL COMUNE DI MODICA

Pag. 6

3. RELAZIONE TECNICA DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016 e ss.mm.ii.

1.1. Terre della Contea S.C.a.R.L.

Pag. 7

1.2. Ato Ragusa Ambiente S.p.A.

Pag. 8

1.3. S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg Soc. Consortile per Azioni

Pag. 9

1.4. Modica Multiservizi s.r.l. in liquidazione

Pag. 10

1.5. Servizi per Modica s.r.l.

Pag. 11

1.6. A.T.O. Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa IN LIQUIDAZIONE

Pag. 12

MU

1: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 24, prevedeva, una tantum, la "revisione straordinaria delle partecipazioni societarie" detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, al fine di individuare le azioni di razionalizzazione da attuare per ogni organismo direttamente partecipato o indirettamente controllato alla data del 23.09.2016;

L'art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. disciplina la revisione ordinaria periodica "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" da attuare annualmente entro la data del 31 dicembre. Le amministrazioni pubbliche devono, infatti, effettuare, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

L'art. 4 del detto decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. definisce i criteri per l'acquisizione e la gestione delle partecipazioni societarie, rappresentando il punto centrale sui cui si fondano le decisioni di razionalizzazione di cui all'art. 20;

Il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria ma anche in quella periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza ad esternalizzare servizi e, comunque, a mantenere in essere partecipazioni societarie.

In ottemperanza all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., il Comune ha effettuato:

- la revisione straordinaria (ex art. 24 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 23.09.2016, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 30.01.18;
- la revisione ordinaria (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 31.12.2016, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 30.01.18

a seguito delle quali le Società partecipate "So. Svi. s.r.l." e "Distretto Turistico del SUD-EST S.C.R.L." sono state poste, rispettivamente, in "alienazione" e in "cessione";

- la revisione ordinaria (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 31.12.2017, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 124 del 27.12.18 a seguito della quale è stata posta in "cessione" la Società partecipata "Consorzio per le Autostrade Siciliane S.p.A. (CAS)";

per le quali sono iniziate le procedure amministrative di "alienazione" o di "cessione";

La norma prescrive, infatti, che le partecipazioni detenute in società direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2.

Il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. disciplina il procedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, imposto annualmente ai sensi dell'art. 20. La norma prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2.

Per provvedere alla revisione ordinaria "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" da effettuarsi entro il 31.12.19 le amministrazioni pubbliche devono attuare, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, stabilendo quali siano le società che devono essere alienate od oggetto delle

mm

misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia devono essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Partecipazioni societarie non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1-2-3 T.U.S.P.;
- 2) Società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P.;
- 3) Società che ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2 T.U.S.P., ovvero:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

I provvedimenti di cui all'art. 20 commi 1 e 2, devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura individuata di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Il predetto art. 20 al comma 7 prevede che la mancata adozione degli atti di cui ai commi 1 e 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00 salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Nella revisione ordinaria (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) detenute dal Comune di Modica al 31.12.2017, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 124 del 27.12.18, fra le società partecipate era stata inserita la Società consortile a responsabilità limitata denominata "Gruppo Azione Locale Terra Barocca s.c.a.r.l.";

La Legge di Bilancio n° 145/2018 – art 1, commi 721-724 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato la disciplina delle società partecipate delle amministrazioni pubbliche al fine di attenuare taluni obblighi previsti dal Testo Unico approvato con il decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, i commi 722 e 724 ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma della società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale inclusi i gruppi LEADER;


Ritenendo valido e conforme alla norma quanto proposto in seno al piano di razionalizzazione straordinario adottato ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. N° 175/2016; atteso che il Comune, per quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività riconducibili alle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 ha effettuato la seguente proposta di razionalizzazione ordinaria delle sottoelencate società partecipate:

**2. PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
DEL COMUNE DI MODICA ALLA DATA DEL 31/12/2018**

Il Comune di Modica detiene partecipazioni dirette in 6 società, di cui:

- n. 2 SpA in liquidazione;
- n.1 s.r.l. in liquidazione;
- n.1 s.r.l.;
- n.1 Società Consortile per Azioni;
- n.1 Società Consortile a responsabilità limitata in liquidazione

Il quadro di riferimento al 31/12/2018 delle Società partecipate direttamente dal Comune di Modica è il seguente:



Il riepilogo sintetico delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Modica soggette al presente piano al 31/12/2018, è, dunque, il seguente:

DESCRIZIONE	Capitale sociale	% Partecipazione	Valore nominale partecipazione
Terre della Contea S.C.a.R.L.	55.000,00	15,89%	8.739,50
Ato Ragusa Ambiente S.p.A.	200.000,00	16,935%	33.870,00
S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg	200.000,00	16,935%	33.870,00
Multiservizi s.r.l. in liquidazione	500.000,00	100%	500.000,00
Servizi per Modica s.r.l.	100.000,00	100%	100.000,00
A.T.O. Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa		17,55%	

mm

SOCIETA' PARTECIPATE	MODALITA' DI REVISIONE	SOCIETA' PRESENTE ALLA DATA DEL 31.12.2018	SOCIETA' PRESENTE AL TERMINE DEL PROCESSO DI REVISIONE ORDINARIA AL 31.12.19
Terre della Contea S.C.a.R.L.	LIQUIDAZIONE	X	X
Ato Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione	LIQUIDAZIONE	X	X
S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg	MANTENIMENTO Nessuna azione di razionalizzazione tenuto conto dell'obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana	X	X
Multiservizi s.r.l. in liquidazione	LIQUIDAZIONE	X	X
Servizi per Modica s.r.l.	RAZIONALIZZAZIONE COSTI adozione piano di ristrutturazione aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii. revisione di voci di spesa riduzione costi del personale e costi indiretti	X	X
A.T.O. Idrico -Ambito Territoriale Integrato - Ragusa	LIQUIDAZIONE	X	X
SOCIETA'		6	6

3.RELAZIONE TECNICA DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016

Al fine di individuare le azioni di razionalizzazione da attuare relativamente al c.d. "gruppo comunale", sono state elaborate singole schede riepilogative per ogni organismo direttamente partecipato o indirettamente controllato alla data del 31.12.2018

SCHEDE TECNICHE									
REGIONE SOCIALE	Terre della Contea S.C. s.r.l.								
Forma giuridica	Società Consortile a responsabilità limitata								
C.F./P.AVA	P.I. 01178980882								
Codice ATECO									
Finalità	Ha svolto servizi di supporto alle imprese								
N. Attività Svolte	una								
N. Addetti	2								
N. Società Controllate	zero								
Capitale Sociale	55.000i.v.								
% Partecipazione	15,89%								
Valore nominale partecipazione	8.739,50								
Durata Società									
Opere dell'Ente a carico bilancio comunale									
Amministratori Ente in Organi di amministrazione									
Carica sociale									
Trattamento economico									
Costo del Personale	19.955								
Fatturato	13.941								
Fatturato Medio	111								
Utili/Perdita	-49.084								
	-39541								

NOTE

Ultimo bilancio approvato al 31.12.2010, giusto verbale del 16/03/2012, da cui si rileva una perdita d'esercizio di euro -49.084 rinviata all'esercizio successivo- Patrimonio Netto: € 29.250 e si evince una situazione contabile generale della Società deficiente, sia con riferimento alle posizioni debitorie nei confronti della Banca Agricola Popolare di Ragusa che nei confronti del personale. I bilanci relativi agli anni successivi (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) non sono stati approvati (il bilancio 2011 in buzza non approvato rileva una perdita presunta di €39.541,00) in quanto, ad oggi, non è stato ricostruito il CDA per dimissioni del Presidente e di tutti gli amministratori. Inatto la gestione ordinaria della Società è espletata dal Collegio Sindacale e non si riscontrano situazioni debitorie pregresse.

La Società "Terre della Contea" a seguito revisione straordinaria giusta D.C.C. n° 25 del 30.01.2018 è stata posta in liquidazione. Ad oggi non risultano avviate le procedure amministrative previste dalla normativa

SCHEDA TECNICA

RAGIONE SOCIALE	SRR - Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO 7 Ragusa S.C.P.A.							
Forma Giuridica	Consorzio							
C.F./P.IVA	P.I. 01544590824							
Codice ATECO	381100							
Finalità	La Società è stata costituita in data 26/07/13 in essequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n° 9/2010 tra la Provincia regionale di Ragusa e 112 Comuni, svolge la propria attività nel settore della gestione integrata dei rifiuti così come previsto dall'art. 8 della L.R. n° 9/2010. Ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, inoltre provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n° 9/2010. Esercizia l'attività di controllo di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. n° 9/2010 finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento dei servizi con i gestori.							
N° Attività Svolte	una							
N° Addetti	200							
N° Società Controllate	200,000							
Capitale Sociale	16,935%							
% Partecipazione	33,870							
Valore nominale partecipazione								
Durata Società								
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale								
Amministratori Ente/In Organi di amministrazione								
Carica sociale								
Trattamento economico								
Costo del Personale								
Fatturato	293,423							
Fatturato Medio	1,184							
Utile/Perdita	-14,856							
VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.	La partecipazione, così come riportata nella nota sottostante è attribuita ai fruitori istituzionali che l'Ente ha interesse e perseguire e che la stessa viene gestita a costi sostenibili secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, pertanto si ritiene necessario mantenerla							
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE	Si ritiene allo stato attuale mantenere la Società in quanto i servizi erogati dalla Società sono strettamente legati alla problematica dell'emergenza rifiuti in Sicilia e pertanto necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 4 comma 2 lett. a))							

La Società è stata costituita in data 26/07/13, in essequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n° 9/2010, tra la Provincia Regionale di Ragusa e 112 Comuni, e svolge la propria attività nel settore della gestione integrata dei rifiuti così come previsto dall'art. 8 della L.R. n° 9/2010. Ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; inoltre provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n° 9/2010. Esercizia l'attività di controllo di cui

11) art. 5, comma 2, della L.R. n° 9/2010 finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento dei servizi con i gestori del servizio pubblico di igiene urbana.
La partecipazione del Comune è attinente ai fini istituzionali che l'Ente ha interesse di perseguire e che la stessa viene gestita e così sostenibili secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, pensato in sfo si ritiene necessario mantenerla.

La Società svolge una attività di controllo e supporto ai Comuni nel settore della gestione integrata dei rifiuti ai sensi della L.R. n. 9/2010 e solo lo scorso 01/08/17 ha acquisito tutto il personale della Società D'Ambio ATO RAGUSA AMBIENTE in liquidazione, avendo i requisiti di cui all'art. 19, comma 6 e 7, della L.R. n° 9/2010, mentre sono ancora in corso le procedure per il passaggio degli impianti dall'ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione alla SRR ai sensi di quanto previsto dalle citate L.R. n° 9/2010, ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° SRRF del 27/09/13 e dalla Direttiva dell'Assessorio Regionale per l'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità in materia di gestione integrata dei rifiuti prev. n° 42576 del 28/10/2013.

La società gestisce dalle scorso anno 2018 l'impianto di compostaggio di Cava dei Medicani ove i comuni soci sulla base delle quote sociali dettante conferiscono la frazione organica proveniente dal servizio della raccolta differenziata.

Il Comune di Modica detiene la quota sociale pari al 16,935 % partecipazione diretta.

Tutte le somme dovute dalla data di costituzione della Società (26 luglio 2013), sono state interamente appostate nel bilancio comunale.

Le somme impegnate e liquidate sono state corrisposte a tutto il 2017 e parte del 2018. Non si verificano situazioni debitorie pregresse per le quali non siano stati assunti i necessari provvedimenti di Legge.

La SRR ha chiuso i bilanci 2015, 2016 e 2017 con risultato pari a zero e, ad oggi, non ha ancora approvato il bilancio 2018. Bilancio 2017 : Patrimonio Netto pari a €200.000,00

11
11
11

SCHEDE TECNICHE

RAZIONE SOCIALE	Modifica Multiservizi in liquidazione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata								
C.F./P.IVA	P.I. 01274180382								
Codice ATECO	RG572150								
Finalità	La Società ha gestito, fino al 30 aprile 2011, i servizi costituiti da propria attività: 1) la manutenzione degli edifici comunali; 2) la manutenzione stradale e della rete idrica; 3) la pulizia degli immobili comunali; 4) la manutenzione dell'area a verde pubblico; 5) il servizio di scuolabus; 6) gestione e vigilanza delle aree destinate a parcheggio a pagamento. Dal 01.05.2011 ad oggi gestisce esclusivamente la vigilanza delle aree destinate a parcheggio a pagamento. La Società ha gestito, fino al 30 aprile 2011, i servizi costituiti da propria attività: 1) la manutenzione degli edifici comunali; 2) la manutenzione stradale e della rete idrica; 3) la pulizia degli immobili comunali; 4) la manutenzione dell'area a verde pubblico; 5) il servizio di scuolabus; 6) gestione e vigilanza delle aree destinate a parcheggio a pagamento. Dal 01.05.2011 ad oggi gestisce esclusivamente la vigilanza delle aree destinate a parcheggio a pagamento.								
N° Attività Spese	una								
N° Addetti	zero								
N° Società Controllate	zero								
Capitale Sociale	500.000								
% Partecipazione	100%								
Valore nominale Partecipazione	500.000								
Purana Società	La Società è stata posta in liquidazione dal 2011. Per la sua cessazione completa occorre attendere l'ultimo servizio gestito come si evince dal piano di razionalizzazione allegato alla D.G. n° 69/15								
Oneri dell'Ente a carico bilancio comunale									
Amministrazione Ente in Organismi di amministrazione									
Carica sociale									
Treatmento economico									
Costo del Personale		589.757	226.345	219.112	225.652	241.440	226.440	212.727	239.930
Fatturato		////	////	395.838	228.905	224.043	274.095	223.946	260.850
Fatturato Medio		////	////	////	////	////	////	////	////
Utile/Perdita		-257.132	30.289	-247.554	-158.023	-42.775	+62.357	-3.829	-11.225

Come si evince dal piano di razionalizzazione allegato alla D.G. n. 69/2015, con Delibera Consiliare n. 172 del 29.12.2010 è stata deliberata la messa in liquidazione della Soc. Modica Multiservizi con la nomina di due liquidatori e la gestione provvisoria del servizio di sosta a pagamento fino all'individuazione del nuovo concessionario estero. L'esternalizzazione di tale ultimo servizio gestito rappresentava condizione necessaria per la definitiva chiusura della società. La gestione è affidata a due liquidatori esteri all'ente il cui costo annuo è di € 26.000,00; esiste un unico revisor e il cui costo annuo è fissato in € 4.160,00. Il costo del personale, costituito da n° 12 dipendenti (n° 10 ausiliari del traffico, n° 1 responsabile e n° 1 addetto all'ufficio sanzioni), è il costo più rilevante ed è stato quantificato nel 2014 in € 225.852,00 comprensivo di oneri sociali e TFR.

Il piano di razionalizzazione, di cui alla D.G. n. 69/2015, prevede i seguenti interventi:

punto uno: riduzione dei liquidatori da 2 a 1 - Risulta che dopo essere stato ridotto il compenso da 26.000 a 20.000 €, nel 2016 è stato ridotto di ulteriori 5.000 €.

punto due : individuazione di un concessionario estero per la gestione del servizio di sosta a pagamento con obbligo della ditta aggiudicataria di assunzione del personale già dipendente della Modica Multiservizi s.r.l. L'esternalizzazione di tale ultimo servizio gestito rappresenta la condizione necessaria per la definitiva chiusura della società.

A riguardo si evidenzia che, a seguito indizione gara, con determinata n° 1997 del 12.09.2017 il "Servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche del territorio del Comune di Modica e nel parcheggio di Viale Medaglia D'Oro" era stato aggiudicato alla Ditta A.Q.T.I. Publiparking s.r.l./Publiservizi s.r.l. con sede in Roma, Piazza Capranica. Il bando di gara e il Capitolato Speciale d'Appalto contenevano la clausola dell'obbligo per la ditta aggiudicataria di assumere il personale già dipendente della Soc. Modica Multiservizi s.r.l. Le procedure di aggiudicazione definitiva non furono eseguite a seguito ricorso al TAR dell'altra ditta partecipante. A seguito ricorso al TAR della ditta partecipante, con sentenza n° 889/2018 del 02.05.18 il TAR di Catania accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Pegaso Coop. Sociale disponendo la revoca della gara. Per quanto sopra l'Ente con determinazione n° 3715 del 28.06.18, in osservanza alla detta sentenza del TAR di Catania, ha revocato alla Ditta A.Q.T.I. Publiparking s.r.l./Publiservizi s.r.l. l'aggiudicazione del servizio. L'Ente ha pertanto riservato le procedure amministrative per l'individuazione della nuova procedura di gara per l'esternalizzazione del servizio di che trattasi nell'anno 2019.

A seguito dimissioni dei liquidatori della Società, con delibera n. 253 del 28 settembre 2018, la Giunta Comunale ha demandato al competente Responsabile P.O. del IX Settore l'espletamento di apposita gara per l'individuazione dei nuovi liquidatori al fine di garantire la copertura delle relative funzioni per l'espletamento delle pratiche relative alla liquidazione della suddetta Società partecipata, prevedendo per gli stessi un compenso complessivo annuo pari ad € 7.500,00.

Per la Modica Multiservizi s.r.l. (in liquidazione) si registrano i seguenti risultati:

- 2013 perdita € 247.554,00
- 2014 perdita € 159.023,00
- 2015 perdita € 42.775,00
- 2016 perdita € 62.357,00
- 2017 perdita € 3.829,00
- 2018 perdita € 11.225,00

La società ha approvato il bilancio 2018 lo scorso 26.06.19

La suddetta società nonostante le perdite subite nel tempo ha un patrimonio netto di liquidazione pari a € 31.127.2018 pari ad € 239.947.

Il costo del personale, costituito da n° 12 dipendenti (n° 10 ausiliari del traffico, n° 1 responsabile e n° 1 addetto all'ufficio sanzioni), è il costo più rilevante che per l'anno 2018 ammonta a € 238.930,00.

I nuovi liquidatori con nota pec del 02.07.19 hanno rilevato che alla data del 31.12.2018, come si evince dal bilancio di esercizio 2018 approvato il 26.06.2019 non sussistono debiti della società partecipata nei confronti del Comune di Modica. Sussiste invece alla data del 31.12.18 un credito nei confronti del Comune scaturente dalla sentenza n° 187/2018 del Tribunale di Ragusa del 10.11.18, relativa al Giudizio n° 1456/2012 di € 3.026.644,05 oltre interessi di mora come per legge. Tale credito è, a tutt'oggi, sub iudice in attesa di definizione del Giudizio di Appello promosso dal Comune di Modica presso la Corte di Appello di Catania.

SCHEDA TECNICA

RAZIONE SOCIALE	Serati Per Modica s.r.l.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata								
C.F. / P.IVA	P.I. 01287240989								
Codice ATECO	841390								
Finalità	favore del Comune di Modica, quali: Servizio assistenza trasporto alunni con scuolabus; Servizio di pulizia immobili comunali e/o nella disponibilità del Comune; Servizio polivalente: attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, appostione di eventuali sigilli, plombatura, pulizia degli stessi, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di fachinaggio, interventi di scerbatura e manutenzione verde pubblico, supporto operativo per servizio affissioni comunali quando richiesti; Servizio di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunali.								
N° Attività Svolte	una								
N° Addetti	zero	87	54	83,5	84,5	103	95	92	
N° Società Controllate	100.000 I.v.								
Capitale Sociale	100.000 I.v.								
% Partecipazione	100%								
Valore nominale partecipazione	1000.000								
Durata Società	data termine 31.12.2050								
Onere dell'ente a carico bilancio comunale									
Amministratori Ente in Organ di amministrazione									
Carica sociale									
Trattamento economico									
Costo del Personale		1.738.903	2.459.298	1.649.184	1.751.769	2.229.724	2.247.747	1.894.114	
Fatturato		////	////	1.844.633	2.274.988	2.344.341	2.888.300	2.593.581	2.575.407
Utile/Perdita		////	////	////	////	////	////	////	
		-21.458	247	-349.115	728	-687.233	-153.847	2.212	

VINCOU GIURIDICI SOSTANZIATI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art.20, comma 2, T.U.S.P.

Al sensi dell'art. 20, comma 2, T.U.S.P.: In relazione al punto f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Si ritiene necessario ed improvegabile provvedere ad:

- attuare un piano di razionalizzazione e di contenimento dei costi di funzionamento. Essendo l'ente in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e in attesa di esame ministeriale, nella rimodulazione del Piano di riequilibrio sono stati determinati i corrispettivi dei contratti di servizio per le attività espletate dalla Società, in adozione e in attuazione di ulteriori misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa, secondo quanto approvato dal Consiglio Comunale con le Delibere di revisione straordinaria e di revisione ordinaria n° 25 del 30.01.18, n° 26 del 30.01.18 e n° 124 del 27.12.2018 come prescritto dal D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.
- adottare un Piano di ristrutturazione della Società per il ripianamento delle perdite con il quale si propone una razionalizzazione dei costi, in particolare si fa riferimento alla riduzione dei costi del personale e riduzioni dei costi a carico degli amministratori, lavoratori e ridurre ancora gli oneri dei professionisti esterni;
- esternalizzazione di alcuni dei servizi svolti dalla SpA per carenza di personale qualificato.

- necessità di

11

Con Delibera di C.C. n° 75 del 30-01-18 e successiva Delibera di C.C. n° 124 del 12-12-2018 adottare ai sensi del D. Lgs. n° 175/2016 e ssm.m.li. è stato deliberato il mantenimento della società in quanto produce beni e servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, con l'obiettivo di attuare comunque un piano di razionalizzazione e di contenimento dei costi sia per realizzare quanto non era stato adempito a quanto previsto dal Piano di Razionalizzazione di cui alla precedente Delibera di Giunta n. 69/2015 sia per attuare nuovi interventi. Partendo, nel corso dell'anno 2018, al fine di contenere i costi di funzionamento sono stati attuati alcuni interventi a carico del personale e a carico del personale: 1) in merito al personale: alcuni lavoratori sono stati posti in pre-pensionamento; 2) in merito ai servizi: a) con Delibera di Giunta n° 66/18, 249/18 e n° 310/18 razionalizzazione dei costi con una ulteriore riduzione del 12,15% del costo mensile sostenuto per l'anno 2017; b) con Delibera di Giunta n° 249/18 è stato esternalizzato il servizio di rilevazione dei consumi idrici (lettura contatori idrometrici) in quanto il servizio non è stato ritenuto dall'Ente soddisfacente e data luogo all'applicazione di consistenti penali, fatto salvo l'espletamento delle attività di monitoraggio per le verifiche di funzionamento; i lavori di pulizia, di appalti sigilli e di pulizia dei contatori, in conseguenza l'Ente ha operato una ulteriore riduzione dei costi sui servizi c) sono stati ridotti i costi degli incarichi professionali esterni. La Società in atto è stata mantenuta poiché produce beni e servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Nell'ambito delle revisioni operate di cui in premessa, attraverso i bilanci di esercizio approvati, è stata esaminata la situazione economica-finanziaria della Società ed è stata evidenziata la necessità di attuare un piano di razionalizzazione e di contenimento dei costi di funzionamento. Essendo l'Ente in procedura di Riassetto Finanziario Pluriennale e in attesa di esame ministeriale, nella Riassetto Pluriennale del Piano di Riassetto sono stati determinati i corrispettivi dei contratti di servizio per le attività espletate dalla Società. In adozione e in attuazione di ulteriori misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa, secondo quanto approvato dal Consiglio Comunale con le Delibere di revisione straordinaria e di revisione ordinaria, come prescritto dal detto D. Lgs. n. 175/2016 e ssm.m.li.

NOTE

Al fine di poter consentire il necessario intervento di ripianamento delle perdite della società, volto ad evitare la messa in liquidazione dello stesso, l'Amministratore Unico della SPM, ha proposto un piano di ristrutturazione aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e ssm.m.li. inviato all'Amministrazione Comunale. Detto Piano complessivo di ristrutturazione contempla, nel rispetto della norma, l'attuazione del piano pluriennale 2019-2020-2021, in cui si evidenzia il razionalimento dell'equilibrio economico dell'attività a decorrere dal prossimo esercizio 2019 ed il mantenimento dello stesso negli anni successivi da operare attraverso le seguenti misure:

- la revisione di alcune voci di spesa per lo svolgimento delle attività di cui ai contratti di servizio che dovevano essere e stipulati a decorrere da gennaio 2019;
- l'adozione di misure di razionalizzazione del personale volte alla riduzione o alla riduzione del monte ore lavorativo;
- la riduzione dei costi indiretti riguardanti le seguenti voci di spesa: compenso Amministratore, compenso Collegio Sindacale, compendi per prestazioni professionali inerenti incarichi per consulenze legali, fiscali e del lavoro;
- effettuare tutte le spese inerenti l'acquisto di beni e servizi attraverso procedure di evidenza pubblica con assegnazione alle offerte economicamente più vantaggiose, nei limiti del budget assegnato.

Con Delibera del Consiglio Comunale n° 125 del 12-12-2018 è stata approvata la proposta del Piano di ristrutturazione aziendale dell'Amministratore Unico della Società e si è proceduto al ripianamento delle perdite relativamente all'esercizio 2015 e 2016, la società SPM ha approvato i bilanci 2015, 2016 e 2017 nel corso della riunione di assemblea straordinaria del 29/12/2018 e nel corso della stessa assemblea sono state ripianate le perdite degli esercizi precedenti attraverso l'utilizzo di riserve, del capitale sociale residuo per euro 28.921,00 e con l'apporto di una somma di euro 800.000,00 da parte dell'Ente da corrispondersi in due tranches entro il 28 gennaio 2019. In sede di assemblea straordinaria sono stati versati euro 400.000,00. Contestualmente è stato adottato il predetto Piano Aziendale di risanamento per il periodo 2019-2021 con il quale si propone una razionalizzazione dei costi come sopra evidenziato, e, in particolare si fa riferimento alla riduzione dei costi del personale: la spesa del personale passa da euro 1.191.099,00 prevista per l'anno 2019, ad euro 1.065.133 per l'anno 2020 e, infine, a € 817.580,00 per l'anno 2021. Nelle more dell'attuazione del Piano di ristrutturazione aziendale di cui al piano di risanamento per il ripianamento delle perdite soprarichiesto proposto dalla Società e della necessità esternalizzazione, per carenza di personale qualificato, di alcuni dei servizi svolti dalla SPM, è stato deliberata la prosecuzione dei servizi già previsti nella Delibera G.M. n. 147/14 e ssm.m.li. ed erogati dalla Società S.P.M. nell'ambito degli obiettivi gestionali, strategici ed organizzativi prefissati dall'Amministrazione comunale, mediante stipula di contratti unilaterali nella forma della scrittura privata. Per lo svolgimento dei servizi assegnati alla Società sono state impegnate le somme necessarie nel rispetto dell'importo di cui alla rimodulazione del Piano di Riassetto.

La Società negli anni precedenti usufruito per il personale in servizio della Cassa Integrazione al fine di contenere i costi.

Dall'esame dei bilanci approvati sono stati registrati i seguenti risultati di esercizio: • 2012 utile € 247,00 • • 2013 perdita € 349.115,00 • • 2014 utile € 729,00 • • 2015 perdita € 687.000,00 • • 2016 perdita € 153.347,00 • (ultimo bilancio approvato) utile € 2.212,00 • • Bilancio Netto: € 28.921,00. Ad oggi non è stato ancora approvato il bilancio 2018.

SCHEDA TECNICA

	A.T.O. Idrico-Ambito Territoriale Integrato - Ragusa IN LIQUIDAZIONE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RAGIONE SOCIALE	A.T.O. Idrico-Ambito Territoriale Integrato - Ragusa IN LIQUIDAZIONE								
Forma giuridica	Società Per Azioni								
C.F. / P.IVA	P.IVA 9243900854								
Codice ATECO									
Finalità	La Società A.T.O. Idrico è stata istituita con L.R. n. 10 del 27.04.1999, art. 69 (reperibile la legge n. 36 del 5.01.1994 con successive modifiche introdotte con D.P. Reg. 16/SERCIV, 2/5.G. del 29.01.2002, comprende i dodici Comuni della Provincia di Ragusa e la stessa Provincia Regionale di Ragusa. La Società Ato Idrico è chiamata a sostenere i costi di funzionamento della società stessa compresi i costi del personale, mantenimento locali, contratti di fornitura di beni e servizi								
N° Attività Scelte	una								
N° Addetti	zero								
N° Società Controllate	zero								
Capitale Sociale									
% Partecipazione	15,40%								
Valore nominale partecipazione									
Durata Società	non prevista trattati di ente costituito ope legis								
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale									
Amministratori Ente in Organ di amministrazione									
Carica sociale									
Trattamento economico									
Costo del Personale								115.140	65509
Fatturato									
Fatturato Medio				////	////	////	////		
Utile/Perdita						0	0	0	0

Con D.P. Reg. n. 114/04/VISS del 16.05.2000 e successive modifiche del D.P. Reg. del 23.01.2002 è stato istituito l'A.T.O. Idrico per la provincia di Ragusa. In data 10 luglio 2002 è stata stipulata la convenzione costitutiva tra tutti i soggetti costituenti l'Ente d'Ambito e cioè il Comune e la Provincia Regionale di Ragusa, con la Legge Regionale n° 2 del 09.01.13 e D.A. n. 1502 del 11.09.13 e A.T.O. sono state poste in liquidazione e sono stati nominati commissari straordinari e liquidatori - Al fine di provvedere alle redazioni e/o aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D. Lgs. n° 152/2000 e ssmm, alla gestione ordinaria dell'Ente e degli adempimenti connessi alla relativa liquidazione sono stati confermati nelle loro funzioni i Commissari straordinari e liquidatori - Al fine di provvedere alle redazioni e/o aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D. Lgs. n° 152/2000 e ssmm, alla gestione ordinaria dell'Ente e degli adempimenti connessi alla relativa liquidazione sono stati confermati nelle loro funzioni i Commissari straordinari e liquidatori delle scappate Autorità d'Ambito sono prorogate che alla costituzione degli E.G.A.T.O. di cui all'art. 3, il terzo comma Comunale e l'Ente responsabile del coordinamento TO Idrico in liquidazione. Nel bilancio 2018 i costi per il funzionamento tecnico-amministrativo della Società sono stati quantificati in € 69.672,49 - la quota del Comune di Modica di € 11.426,79

Includendo ai bilanci di fine preventivo che sono stati approvati i bilanci annuali 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018

3792



Città di Modica
Collegio dei Revisori dei Conti
www.comune.modica.gov.it

Al Responsabile del Settore Economico-Finanziario

→ Al Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale

E p.c. Al Sig. Sindaco

LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Razionalizzazione periodica ex art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n.175 e s.m.i. delle partecipazioni societarie possedute e relative determinazioni".

Verbale n. 5 del 22.01.2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Vista la Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Razionalizzazione periodica ex art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n.175 e s.m.i. delle partecipazioni societarie possedute e relative determinazioni";

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 emanato in attuazione dell'art. 18 Legge 7/08/2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

Visto in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, secondo il quale le Amministrazioni devono procedere annualmente, con proprio provvedimento, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

OF
of
Pag. 1



Città di Modica
Collegio dei Revisori dei Conti
www.comune.modica.gov.it

Visto che l'atto da adottare rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del D.lgs. 267/2000 ed art. 10 del T.U.S.P.;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;

Visto quanto disposto dagli artt. 4 e ss. del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.);

Visti:

- Lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- L'OR. EE. LL.;

ESPRIME

Parere Favorevole sulla Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Razionalizzazione periodica ex art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n.175 e s.m.i. delle partecipazioni societarie possedute e relative determinazioni".

INVITA L'ENTE

- a trasmettere il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità previste dall'art. 5 del T.U.S.P.;
- A trasmettere il provvedimento di Revisione Ordinaria ed il piano di riassetto, adottato ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016, (**revisione ordinaria**) alla struttura istituita ai sensi dell'art. 15 del T.U.S.P., presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P.; e comunicati alla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 comma 4 del T.U.S.P.;

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- Dott. Francesco Lembo - Presidente
- Dott.ssa Teresa Armenio - Componente
- Dott.ssa Annalisa Ferraro - Componente

